



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO

La dott.ssa Flavia Vitali, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 24.3.2026 pronuncia la seguente

SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c.

nella causa iscritta al n. 7804/2022 R.G.

tra

MICHELI Sergio, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mario Soggia come da procura speciale in calce al ricorso

RICORRENTE

e

COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco p.t, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Eugenia Novembre e Anna De Giorgi come da procura allegata alla memoria difensiva

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 15.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere stata assunta alle dipendenze del Comune di Lecce in data 01.07.2016 con contratto a tempo indeterminato quale istruttore di Vigilanza del Corpo di Polizia Municipale, cat. C, pos.1; che il datore di lavoro aveva errato nell'applicare le aliquote di maggiorazione previste dall'art. 23 comma 5 del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, non allineando la percentuale prevista al turno effettivamente prestato dal lavoratore. Tanto premesso, chiedeva condannarsi il Comune al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 471,49 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Instaurato il contraddittorio, l'odierno resistente contestava parzialmente la fondatezza della domanda ed esponeva che al ricorrente avrebbero dovute essere liquidati, per indennità di turnazione notturna e festiva nel periodo giugno 2018- marzo 2021, solo € 433,75, in quanto la differenza pari ad € 30,00 sarebbe data dall'errata applicazione della tariffa oraria applicata "categoria C2" mentre quella di appartenenza del ricorrente è la C.

Esponeva tuttavia che tale importo era stato liquidato in favore del ricorrente nella mensilità di marzo 2023 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.



Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

* * *

Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Anche parte ricorrente con le note ex art 127 ter c.p.c., ha riconosciuto l'intervenuto pagamento della sorte capitale "pur con la riduzione operata dal Comune di LECCE", chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, con distrazione.

Per quel che attiene alle spese di lite, essendo l'importo dovuto stato corrisposto solo con la mensilità di Marzo 2023 e quindi nelle more dell'instaurazione del presente giudizio, ritiene questo giudice che le stesse, liquidate secondo i parametri alla luce del valore del *petitum* accertato, debbano esser poste a carico del Comune convenuto con distrazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna il Comune di Lecce al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 433,75, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Soggia.

Lecce, 24.03.2026

Il Giudice del Lavoro

Flavia Vitali

